

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 1° al 7 agosto 2013)

INDICE

AIELLO, RAZZI: sull'affidamento di una consulenza da parte del Ministro per la coesione territoriale (4-00447) (risp. TRIGILIA, ministro per la coesione territoriale)	Pag. 55	ZIONE, sottosegretario di Stato per l'interno)	61
ALBERTI CASELLATI: su un progetto di ricerca per la cura della sclerosi multipla (4-00184) (risp. LORENZIN, ministro della salute)	57	DE CRISTOFARO: sul reparto volo Campania dei vigili del fuoco (4-00035) (risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno)	64
AMATI, DE BIASI: sulla partecipazione di liste di matrice fascista alle elezioni amministrative di Alagna Lomellina (Pavia) (4-00305) (risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno)	59	PELINO: sul fallimento della Smit SpA (4-00711) (risp. DE VINCENTI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico)	66
BITONCI ed altri: sul contrasto dell'immigrazione irregolare (4-00166) (risp. MAN-		VALENTINI: sulla convenzione tra la Regione Lazio e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4-00022) (risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno)	69

AIELLO, RAZZI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* -
Premesso che:

secondo quanto riportato da "Il Corriere del Mezzogiorno" del 9 giugno 2013, il professore Giancarlo Viesti, sarebbe stato nominato consulente del Ministero per la coesione territoriale;

il citato professor Viesti attualmente svolge attività didattica a tempo pieno presso l'università di Bari;

premessi, inoltre, che:

agli interroganti risulta che al professor Viesti, già Presidente dell'ente Fiera del Levante di Bari in rappresentanza della Regione Puglia, a distanza di due anni dall'assunzione della carica, sono state revocate dallo stesso organo amministrativo, all'unanimità, tutte le deleghe gestionali a causa delle gravi perdite registrate dall'inizio del suo mandato;

agli interroganti risulta, inoltre, che il professor Viesti, in qualità di Presidente dell'Agenzia regionale per le tecnologie e l'innovazione (Arti) della Regione Puglia - aveva, a sua volta, affidato ad un docente esperto di sociologia economica, oggi membro del Governo, un incarico a titolo oneroso a supporto dell'attività svolta dall'Agenzia medesima per conto della Regione citata;

considerato che il Ministero per la coesione territoriale, per lo svolgimento delle competenze di spettanza, può avvalersi dell'apporto di ben tre dipartimenti, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali (DISET), il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), tutti dotati di alti funzionari e personale qualificato;

considerato, infine, che il Governo ha adottato con scrupolo, stante il momento di grave crisi economica, numerose misure per la riduzione delle spese, inclusi tagli agli stipendi dei ministri, al fine di dare un segnale di sobrietà e di decoro al Paese,

si chiede di sapere:

se risulti fondata la notizia dell'incarico conferito al professor Viesti quale consulente del Ministro per la coesione territoriale e, in caso affermativo:

se risulti che detta consulenza sia a titolo gratuito, con emolumenti, rimborso spese o altro ovvero con quali oneri per la finanza pubblica;

se risulti la natura specifica di detta consulenza ovvero quali siano i tempi e le modalità previste per il suo espletamento;

se ritenga che detta consulenza sia compatibile con l'attività attualmente svolta presso l'università di Bari;

quali siano le valutazioni in merito all'opportunità di affidare, a qualunque titolo, una consulenza a personalità che, a quanto risulta agli interroganti, non si sono distinte per particolari risultati o meriti;

se risulti che, effettivamente, il Ministero per la coesione, per il suo buon funzionamento, necessiti di una ulteriore consulenza esterna;

se non ravvisi che l'affidamento di detta consulenza possa alimentare la sola supposizione di rappresentare in qualche modo, la restituzione di una "cortesia" fra accademici, differita nel tempo.

(4-00447)

(27 giugno 2013)

RISPOSTA. - In base ad una notizia riportata dal "Corriere del Mezzogiorno" del 9 giugno 2013, chiedono al Governo informazioni circa un supposto incarico conferito al professor Gianfranco Viesti quale consulente del Ministro per la coesione territoriale; nonché valutazioni circa l'opportunità e la necessità di conferire l'incarico.

Quanto al principale quesito posto dagli interroganti, rilevo che al professor Viesti non sono stati assegnati, sotto qualsiasi forma, incarichi di consulenza connessi alle funzioni affidate allo scrivente in ragione dell'incarico di Ministro per la coesione territoriale.

Si ritiene opportuno precisare, tuttavia, che le qualità scientifiche indicate dal *curriculum* e dalla storia professionale del professor Viesti nel campo dello sviluppo regionale e, in particolare, del Mezzogiorno conterebbero tutti i presupposti richiesti ad una collaborazione nel campo delle politiche per la coesione territoriale. Si ricorda, infatti, che le norme vigenti attribuiscono anche al Ministro senza portafoglio la facoltà di avvalersi di

una struttura di *staff*, di natura fiduciaria, collocata in un ambito riservato all'attività politica, con compiti di supporto strettamente correlati all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.

Il Ministro per la coesione territoriale

TRIGILIA

(5 agosto 2013)

ALBERTI CASELLATI. - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

in data 17 dicembre 2012 è stato presentato, a firma dell'interrogante, un atto di sindacato ispettivo (4-08859) - al cui contenuto si rinvia - che esponeva i fatti che hanno portato: l'amministrazione della Salute a ritenere possibile l'avvio di uno specifico studio sui risultati della terapia utilizzata dal professor Zamboni dell'Università di Ferrara per curare la sclerosi multipla, il cosiddetto metodo Zamboni; la Regione Veneto ad individuare nell'Azienda Unità locale socio-sanitaria (USSL) 16 di Padova la struttura di riferimento regionale dello studio denominato "Brave Dreams"; l'Azienda ospedaliera universitaria di Ferrara, ente promotore e responsabile dello studio, a sottoscrivere con la struttura patavina una specifica convenzione per realizzare tale studio e, pochi giorni dopo, ad escludere il medesimo centro di Padova dalle strutture idonee alla sperimentazione;

alla richiesta di un parere in merito alla vicenda e delle motivazioni che avrebbero portato a tale estromissione, il Sottosegretario di Stato per la salute *pro tempore* Cardinale il 28 febbraio 2013 ha risposto limitandosi a descrivere - seppur in maniera articolata - il lavoro svolto dal Consiglio superiore di sanità (CSS) in merito agli aspetti clinico-sanitari della possibile correlazione tra sclerosi multipla e insufficienza venosa cerebro-spinale cronica, e, relativamente all'esclusione dell'ente di sperimentazione veneto, riportando le motivazioni della Prefettura di Padova, per cui "L'esclusione, motivata da inappropriata divulgazione dei risultati conseguiti, rispetto alle disposizioni contenute nel protocollo dello studio, ha impedito di fatto l'avvio dello studio stesso, sulla base della convenzione giuridico-economica tra l'ente promotore e l'ente sperimentatore" dell'Azienda USSL n. 16 di Padova;

dalla risposta fornita dal Sottosegretario Cardinale emerge, sulla descritta esclusione, come il Ministero abbia ritenuto di acquisire semplicemente le valutazioni della Prefettura di Padova, non approfondendo - per quanto di propria competenza - la vicenda dell'esclusione, nonostante che sanitari coinvolti nello studio "Brave Dreams", addetti ai lavori e stampa lo-

cale abbiano più volte evidenziato come la causa della estromissione non potesse essere ricondotta alla citata "divulgazione dei risultati conseguiti", dato che il 5 dicembre 2012 (giorno della comunicazione dell'esclusione) la sperimentazione (il cui avvio è stato autorizzato il precedente 15 novembre) non era ancora iniziata nella struttura facente capo alla Azienda USSL n. 16 di Padova,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia ancora dell'avviso di "non dover avviare ulteriori specifiche iniziative", come si legge nella risposta del Sottosegretario Cardinale, in merito alla vicenda dell'esclusione, a parere dell'interrogante sorprendente, dallo studio "Brave Dreams" dell'Azienda USSL n. 16 di Padova;

se non ritenga opportuno - nell'ambito delle proprie competenze - svolgere un'adeguata indagine sulla descritta vicenda, per individuarne le cause effettive ed intraprendere le eventuali iniziative per consentire il reinserimento della citata Azienda di Padova nel progetto di sperimentazione del metodo Zamboni, il cui avvio può significare una possibilità di cura per quei pazienti che attendono con ansia e speranza e che, al momento, sono costretti a rivolgersi a strutture esterne al Servizio nazionale o, addirittura, all'estero.

(4-00184)

(15 maggio 2013)

RISPOSTA. - In merito alla vicenda dell'esclusione dell'azienda USLL 16 di Padova dallo Studio randomizzato multicentrico per la valutazione dell'efficacia e della sicurezza dell'intervento di disostruzione delle vene extracraniche nel trattamento della sclerosi multipla ("Brave Dreams"), a seguito della decisione dello "Steering Committee", il Ministero della salute, per il tramite della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Padova, ha acquisito elementi più recenti e dettagliati rispetto a quanto già delineato nella risposta resa nel corso della XVI Legislatura alla senatrice Alberti Casellati all'atto di sindacato ispettivo 4-08859.

Il Ministero ha avuto comunicazione dalla Prefettura-UTG di Padova che, alla data del 5 dicembre 2012, la sperimentazione secondo il protocollo "Brave Dreams", presso l'azienda ULSS 16 di Padova non aveva avuto inizio.

Ne consegue che non è pensabile ricondurre la causa di estromissione dell'azienda stessa dal progetto ad un'ipotetica "divulgazione" da parte

di un ricercatore partecipante alla sperimentazione dei risultati scientifici conseguiti, in violazione dell'art. 14 del protocollo, atteso che, come comunicato dalla Prefettura, il 5 dicembre 2012 (giorno della comunicazione dell'esclusione) la sperimentazione (il cui avvio era stato autorizzato il precedente 15 novembre con delibera del direttore generale n. 878/2012) non era ancora iniziata nella struttura facente capo all'azienda ULSS 16 di Padova.

In merito al secondo quesito si osserva che il Ministero, alla luce delle ulteriori indicazioni acquisite per il tramite della Prefettura di Padova, nel rispetto degli ambiti consentiti dalle proprie competenze istituzionali, non ritiene di dover avviare ulteriori specifiche iniziative, né di dover svolgere un'indagine in merito alla vicenda.

Il Ministro della salute

LORENZIN

(31 luglio 2013)

AMATI, DE BIASI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che dall'albo pretorio del Comune di Alagna Lomellina (Pavia), per le prossime elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013 risultano nella competizione elettorale due liste denominate "Movimento fascismo e libertà" e "Movimento nazionalista e socialista dei lavoratori";

considerato che:

la XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista;

a tale norma della Costituzione, si ispirano altre due leggi ordinarie, ovvero la legge n. 645 del 1952, la cosiddetta legge Scelba, che all'articolo 4 istituisce il reato di apologia del fascismo, e il decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993, la cosiddetta legge Mancino, che tra le altre cose punisce con la reclusione "chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche",

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che le liste denominate "Movimento fascismo e libertà" e "Movimento nazionalista e socialista dei lavoratori" siano state ammesse;

quali provvedimenti intenda adottare in riferimento all'eventuale elezione di candidati appartenenti alle stesse liste.

(4-00305)

(5 giugno 2013)

RISPOSTA. - In vista delle elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013 indette per il rinnovo del Consiglio comunale di Alagna Lomellina (Pavia), sono state presentate, tra le altre, due liste riconducibili a movimenti di estrema destra, che sono state ammesse alla consultazione elettorale e che, a seguito del voto, non hanno espresso propri rappresentanti nell'Assemblea comunale.

Al riguardo occorre premettere che la valutazione dei requisiti per l'ammissibilità delle liste elettorali per le elezioni comunali è attribuita alle commissioni elettorali circondariali, nominate dal Presidente della Corte d'appello.

Com'è noto si tratta di organismi sui quali il Ministero non dispone di poteri di intervento circa le decisioni assunte in merito all'ammissibilità delle liste e delle candidature.

Ciò discende dall'intuibile necessità che le commissioni operino in completa autonomia, senza vincolo di rapporto gerarchico con gli organi di governo.

Le due liste richiamate sono già state presentate ed ammesse in altri Comuni in occasione di precedenti elezioni amministrative.

Il Consiglio di Stato, infatti, in un parere del 1994, concernente la presentazione di contrassegni recanti il simbolo del fascio romano, ha ritenuto legittimo lo stesso emblema, purché nel simbolo non sia riportata la parola "fascismo", come nel caso di specie.

È anche vero, tuttavia, che nei contenziosi amministrativi promossi in occasione della presentazione delle liste per la prossima tornata elettorale e che hanno riguardato una lista analoga, i giudici, sia in primo che in secondo grado, hanno ritenuto che l'emblema del fascio e l'acronimo MFL (Movimento fascismo e libertà), presenti nei contrassegni, "costituiscono un esplicito richiamo all'ideologia fascista e al disciolto partito fascista".

Occorre, tuttavia, considerare che si tratta di statuizioni la cui natura decisoria esplica i propri effetti esclusivamente nell'ambito delle parti in giudizio.

Naturalmente i contenuti di questi recenti pronunciamenti potranno essere evidenziati nell'ambito delle istruzioni che solitamente vengono fornite alle commissioni elettorali circondariali, perché ne tengano conto in sede di autonoma valutazione dei requisiti di ammissibilità delle liste.

Si ricorda, infine, che nei confronti delle associazioni alle quali si ispirano le due liste sono stati avviati diversi procedimenti penali, mai conclusi con sentenze di condanna.

Peraltro, anche sotto il profilo della tutela dell'ordine pubblico e della prevenzione delle condotte illegali, continua ad essere massima l'attenzione delle autorità di pubblica sicurezza, le quali, anche grazie al monitoraggio della rete *internet*, seguono le iniziative riconducibili ai gruppi e movimenti dell'estremismo politico, per garantire la legalità e contrastare ogni forma di intolleranza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BOCCI

(26 luglio 2013)

BITONCI, CALDEROLI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, VOLPI. - *Al Ministro dell'interno.*
- Premesso che:

tre morti e due feriti è il drammatico bilancio della violenta aggressione omicida, perpetrata da un extracomunitario originario del Ghana, ai danni di inermi passanti in una zona periferica di Milano;

da quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa, Mada "Adam" Kabobo, 21 anni, originario del Ghana, dalle ore 5:00 del mattino fino alle ore 6:30 dell'11 maggio 2013, quando è stato finalmente fermato ed arrestato, ha aggredito con violenza inaudita a colpi di piccone cinque passanti;

sempre stando alle indiscrezioni pubblicate dagli organi di stampa, il passato italiano di Kabobo, ancora in corso di ricostruzione, è cominciato nel 2011, quando l'uomo è stato identificato più volte in Puglia, a Bari e a Foggia, dove presumibilmente è sbarcato. Kabobo fece richiesta di asilo politico e ottenne, nel 2012, per questo motivo, un permesso di soggiorno temporaneo, previsto dalla legge proprio per coloro che sono in attesa di deliberazioni in merito al proprio *status* di rifugiato. La commissione regionale incaricata di valutare la sua posizione, però, ha respinto la sua domanda e da

quel momento il suo permesso di soggiorno temporaneo ha perso ogni validità. Kabobo, che doveva essere espulso come molti altri immigrati che ricevono il diniego sulla richiesta di "asilante", ha fatto ricorso in tribunale e di conseguenza, per "motivi di giustizia", pur non essendo in regola sul territorio italiano è diventato, di fatto "inespellibile" perché non può essere allontanato prima della definizione giuridica della sua vicenda. Nel frattempo, però, ha collezionato una serie di precedenti che vanno dai reati contro il patrimonio, al danneggiamento, alla violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato poi identificato alcune altre volte, e in particolare nell'area di Milano, intorno alla metà di aprile 2013;

questa ennesima tragedia fa emergere la necessità di rivedere in modo più stringente le vigenti disposizioni introdotte con legge n. 94 del 2 luglio 2009 che disciplinano nel nostro Paese il reato di immigrazione illegale;

le recenti dichiarazioni del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione Cécile Kyenge che ha definito la clandestinità un "non reato", a parere degli interroganti, rischiano di instaurare tra gli immigrati presenti irregolarmente nel nostro territorio la diffusione di un errato convincimento di impunità per la loro condotta e nei casi più estremi generare un'istigazione a delinquere in nome della rivendicazione di un diritto inesistente;

nella stragrande maggioranza dei Paesi europei nell'ambito della normativa che regola l'immigrazione vige il reato di clandestinità,

si chiede di sapere quali interventi il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di mettere in atto una politica di contrasto all'immigrazione irregolare e ai reati, quali quelli descritti in premessa, che appaiono correlati alla condizione di presenza clandestina nel territorio italiano.

(4-00166)

(14 maggio 2013)

RISPOSTA. - L'attività di vigilanza, prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare è una delle priorità del Ministero.

Tra le diverse iniziative avviate con il fine di contrastare le organizzazioni criminali responsabili dello sfruttamento dell'immigrazione illegale, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha recentemente rafforzato la collaborazione con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori.

La stipula e la costante verifica degli accordi di riammissione e di cooperazione tecnico-operativa di polizia è infatti uno degli strumenti più efficaci per il controllo delle frontiere e per la lotta all'immigrazione illegale, alla tratta degli esseri umani e agli altri gravi reati connessi.

Anche di fronte ai gravissimi eventi verificatisi l'11 maggio 2013 a Milano, la risposta dello Stato è stata immediata e si è tradotta concretamente in una serie di interventi mirati al contrasto della criminalità. In particolare, deve essere sottolineato il fatto che tra la chiamata al 112 e l'arresto del responsabile delle aggressioni sono trascorsi soltanto 6 minuti. Inoltre, nei giorni immediatamente successivi, proprio nell'ottica della massima attenzione rivolta dal Ministero al tema della sicurezza, è stata disposta l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio, con l'invio immediato nella città di 140 agenti tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri.

I successivi accertamenti hanno permesso di verificare che il cittadino ghanese arrestato era giunto a Lampedusa nel 2011, aveva presentato una richiesta di protezione internazionale e aveva ricevuto un diniego. Tuttavia, in seguito al ricorso proposto, il giudice aveva concesso la sospensiva. Questa decisione consentiva la permanenza del richiedente asilo sul territorio italiano fino all'esito del giudizio.

A carico del cittadino ghanese risultano anche precedenti specifici per aver preso parte a una rivolta presso il Cara di Bari nell'agosto 2011; per tale motivo, dopo un primo periodo di custodia cautelare, è stato sottoposto all'obbligo di dimora presso l'omologa struttura di Foggia, dalla quale si è allontanato nel mese di giugno 2012, facendo perdere le proprie tracce. Anche un casuale controllo di polizia, effettuato a Milano nell'aprile 2013, non ha consentito di ripristinare la misura, presumibilmente perché ha fornito delle false generalità.

Pur nella loro eccezionalità e imprevedibilità, i fatti milanesi impongono la necessità e l'urgenza di adottare misure che affrontino le contraddittorietà del sistema, ma tale urgenza non dovrebbe tradursi in facili strumentalizzazioni.

Non vi è dubbio che una delle maggiori criticità sia legata alla situazione di permanenza dello straniero richiedente asilo sul territorio italiano, in attesa della decisione di merito sulla propria richiesta di protezione internazionale: in base alla normativa vigente, infatti, fino alla definizione della procedura, il richiedente asilo non può essere considerato irregolare ed è inespellibile.

A partire dalla consapevolezza di tale criticità, come ha precisato il Ministro il 22 maggio 2013, nel rispondere ad un analogo atto di sindacato ispettivo alla Camera, il Parlamento e il Governo devono impegnarsi nella ricerca di soluzioni ragionevoli e sostenibili, che soddisfino le legittime esi-

genze di sicurezza dei cittadini e che, allo stesso tempo, garantiscano la salvaguardia dei diritti umani fondamentali e, in particolare, del diritto di asilo, tutelato sia dalla costituzione che dalle normative internazionali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANZIONE

(26 luglio 2013)

DE CRISTOFARO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il reparto volo Campania dei vigili del fuoco con sede a Pontecagnano (Salerno) è stato privato dell'elicottero Augusta Bell AB- 412 nonostante il piano di riordino del settore aereo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avesse, nella redistribuzione della flotta aerea sul territorio nazionale, dotato il reparto del prezioso velivolo;

esso è stato destinato ad altra sede privando l'intera Campania dell'unico elicottero capace di prestare soccorso urgente, compromettendo notevolmente la possibilità di garantire un'adeguata sicurezza e tutela dei cittadini di fronte ad incidenti, calamità e disastri nonché di assicurare interventi rapidi e puntuali per ogni emergenza;

l'elicottero AB 412, caratterizzato da bimotores quadripala, è l'unico velivolo in grado di garantire interventi di soccorso, salvataggio e antincendio chirurgici, gli unici possibili in aree difficilmente raggiungibili da altri velivoli come l'area metropolitana di Napoli e l'intero territorio campano, che presenta caratteristiche morfologiche, idrogeologiche ed orografiche impervie con aree altamente antropizzate e di difficile accesso;

la regione e in particolare l'intera area di Napoli è stata colpita negli ultimi anni da frequenti e sempre più ricorrenti fenomeni meteorologici calamitosi e diffusissimi incendi, in particolare durante la stagione secca;

attualmente in tutto il Sud Italia l'operatività dell'elicottero AB 412 è garantita unicamente dal reparto volo di Catania, anche perché il reparto volo di Bari è tuttora parzialmente operativo a causa del malfunzionamento del verricello, con conseguenti ritardi nell'espletamento degli interventi;

il Nord Italia, al contrario, conta ben 4 reparti di volo dotati di elicotteri di soccorso AB 412 e A 109 nel raggio di 200 chilometri;

l'unico mezzo attualmente disponibile presso il reparto volo Campania è un elicottero leggero, monoturbina, da ricognizione, che è inadatto ad intervenire in modo rapido e sicuro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, valutata la situazione di grave compromissione del livello di efficienza ed efficacia degli interventi a tutela dei cittadini, non ritenga urgente intervenire per garantire al reparto volo Campania il mantenimento di un livello di operatività adeguato, dotandolo nuovamente dell'elicottero AB 412.

(4-00035)

(9 aprile 2013)

RISPOSTA. - Il Ministero, nell'ambito di un più ampio progetto di riorganizzazione della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha attuato un piano di redistribuzione degli aeromobili sul territorio nazionale per ottimizzare le risorse umane e strumentali disponibili.

I 12 reparti di volo dislocati in tutta la penisola sono stati raggruppati in tre regioni aeree (Nord, Centro e Sud), tenendo conto dell'orografia, dei tempi di volo, della densità abitativa e dell'estensione del territorio di competenza, nonché della rilevanza degli insediamenti antropici.

L'operatività del dispositivo di soccorso nazionale viene assicurata attraverso la movimentazione di personale e attrezzature e, grazie a verifiche quotidiane, sono immediatamente disposte eventuali modifiche alla dislocazione dei mezzi in funzione delle necessità contingenti.

In particolare la pianificazione della distribuzione degli elicotteri AB412 viene giornalmente rivista alla luce degli eventi programmati e di quelli imprevisi, sempre con l'obiettivo di garantire l'efficace copertura del territorio.

La dotazione di tali velivoli, tuttavia, non consente di assicurare la continuità operativa in tutti i reparti del Corpo. Pertanto, per garantire il servizio, gli aeromobili sono soggetti a frequenti spostamenti in base alle esigenze sopravvenienti.

Nel caso del reparto volo Campania, l'AB412 in dotazione è stato destinato ad altri reparti, per esigenze di copertura del servizio.

All'occorrenza, si provvede a far fronte alle specifiche esigenze con gli altri mezzi presenti sul territorio; come è avvenuto, ad esempio, in

occasione della manifestazione internazionale America's cup, che si è svolta a Napoli.

In quell'occasione è stato trasferito al reparto di Salerno un velivolo proveniente da Ciampino.

In ogni caso, la copertura operativa della Campania, anche durante gli inevitabili periodi di temporanea assenza di tali elicotteri, è sempre garantita in un tempo massimo di 60 minuti, grazie alla presenza dei reparti volo di Roma e Bari, i cui interventi in Campania sono risultati particolarmente tempestivi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BOCCI

(26 luglio 2013)

PELINO. - *Ai Ministri dello sviluppo economico e della giustizia.* - Premesso che nel territorio industriale di Termoli (Campobasso), area altamente industrializzata del Molise, sorge, tra le tante società ed industrie ivi presenti, la SMIT SpA, azienda operante nel campo degli impianti tecnologici e specializzata nel global service manutentivo, attività incentrata sia nella costruzione di impianti industriali sia nell'autotrasporto di merci e rifiuti ordinari e speciali. Essa comprende due grandi sedi operative presenti una a Termoli, l'altra a Taranto, dà occupazione complessivamente a circa 400 unità di personale, peraltro altamente specializzato, tra diretti ed indiretti, e dispone di immobilizzazioni materiali, mezzi e attrezzature, per un valore stimato, e citato nella sentenza della Corte d'appello di Campobasso, pari a 11 milioni di euro;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Larino nel mese di marzo 2011 (sentenza fallimentare n. 5/11) con rigetto anche della richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo, presentata dalla società stessa;

all'epoca dei fatti, anni 2010-2011, l'esposizione debitoria della SMIT SpA era arrivata ad un importo pari a 13 milioni di euro ma, a quanto risulta, la stessa società vantava contestualmente crediti per 1,3 milioni di euro, con i quali avrebbe potuto far fronte ai propri debiti, persistendo quindi una situazione non di dissesto, ma solo di momentanea difficoltà, oltre a numerose commesse già in esecuzione. Tali elementi, rappresentati dal legale rappresentante la società ai giudici fallimentari del Tribunale di Larino, non sono stati presi in considerazione da questi ultimi, che hanno emesso

conseguentemente la sentenza in argomento. Da qui, il ricorso in appello. Dopo circa 8 mesi dalla sentenza di fallimento, la Corte d'appello di Campobasso ha ribaltato completamente il verdetto revocando il fallimento;

diverse e gravi le argomentazioni addotte nelle motivazioni della sentenza dalla citata Corte d'appello nei confronti della decisione del Tribunale di Larino. Una di queste, il rigetto dell'istanza di concordato preventivo. È stata, infatti, confermata la violazione da parte del Tribunale di Larino di quanto statuito dall'articolo 162 della legge fallimentare, di cui al regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni ed integrazioni, non essendosi lo stesso limitato a un mero controllo formale dei documenti, dal momento che il professionista, nella relazione allegata alla proposta di concordato, aveva certificato e garantito la veridicità dei fatti. Ha, quindi, sindacato il merito della proposta nella sua fattibilità;

è facile immaginare, nel periodo intercorso tra le due sentenze ad oggi, il danno emergente e il lucro cessante per la società: blocco dei finanziamenti bancari, nello specifico da parte di Unicredit di Campobasso, lavoratori messi in cassa integrazione, danno all'immagine della società con remissione di accordi per nuove commesse e quant'altro;

il legale rappresentante della SMIT SpA, a giudizio dell'interrogante instancabile nel vedere tutelati i suoi diritti, oltre ad avere attivato un procedimento penale a carico dei giudici del Tribunale di Larino, ha nuovamente proposto istanza per la concessione alla presentazione di concordato preventivo che consentirebbe, tra l'altro, anche la riassunzione del personale,

si chiede di sapere quali iniziative siano in corso presso il Ministero dello sviluppo economico per favorire la ripresa dell'attività di impresa e la conservazione dei posti di lavoro e quali iniziative di competenza si intenda attivare presso il Ministero della giustizia per valutare l'opportunità di promuovere un'ispezione presso la sezione fallimentare del Tribunale di Larino.

(4-00711)

(5 agosto 2013)

RISPOSTA. - Il Ministero della giustizia comunica che il tribunale di Larino, dopo avere depositato il 16 marzo 2011 il decreto n. 372/2011, con il quale rigettava la richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata dalla Smit SpA, dichiarava, con sentenza n. 5/2011, depositata in pari data, il fallimento della società.

Avverso tale sentenza, la società fallita, con atto depositato il 18 aprile 2011, proponeva reclamo innanzi alla Corte di appello di Campobasso

che, con sentenza del 16 novembre 2011, in accoglimento del reclamo, revocava il fallimento della Smit.

La Corte di appello basava la sua decisione sull'interpretazione, così come accolta dalla più recente giurisprudenza sia di legittimità che di merito (si vedano, per tutte, le sentenze della Cassazione, n. 3586 del 2011 e della Corte di appello Roma n. 3359 del 2011), degli artt. 162 e 163 della legge fallimentare, come novellati dall'art. 12, commi 4 e 5, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169.

Secondo tale interpretazione, il tribunale può rigettare la proposta di concordato preventivo solo quando non ricorrano i presupposti di cui agli artt. 160, commi 1 e 2, e 161 della legge fallimentare escludendo, nel contempo, che la certificazione del professionista qualificato (di cui all'art. 161) riguardante la fattibilità del piano possa essere esaminata, e a maggior ragione censurata, nel merito, dal tribunale, che deve limitarsi a verificare se vengano indicati con chiarezza dal professionista quali siano gli elementi oggettivi del proprio giudizio di fattibilità e quali, invece, le proprie valutazioni, restando la valutazione della concreta realizzabilità del piano riservata ai creditori.

Seguendo tale giurisprudenza, la Corte ha ritenuto non condivisibile la diversa interpretazione data dal tribunale di Larino all'art. 162 della legge fallimentare, il cui disposto normativo, secondo la tesi accolta dal tribunale, affiderebbe al giudice il potere di un giudizio di merito, che dovrebbe estendersi non solo alla completezza e regolarità della documentazione fornita, ma altresì alla completezza e ragionevolezza della relazione dell'esperto, non potendo la decisione su come sviluppare gli accordi di ristrutturazione essere rimessa a scelte successive del debitore e del liquidatore giudiziale.

Pertanto, la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal tribunale di Larino è stata riformata dalla Corte di appello sulla base di una diversa interpretazione delle modifiche legislative che hanno dato luogo a diversi orientamenti e giurisprudenziali.

In conclusione, la vicenda va inquadrata nell'ambito di una normale dinamica processuale che può evidenziare contrasti interpretativi tra organi giudicanti di grado diverso. Non appaiono pertanto sussistere, allo stato, elementi per disporre un'inchiesta amministrativa al riguardo. Ad ogni modo, si rappresenta che l'interrogazione è stata trasmessa all'ispettorato per le valutazioni di eventuale competenza in ordine a quanto segnalato.

Per ciò che attiene, invece, alle competenze proprie del Ministero dello sviluppo economico, allo stato non risulta in corso alcuna procedura di crisi riguardo alla Smit SpA. Ciò nonostante, l'amministrazione si rende fin d'ora disponibile ad aprire un tavolo di trattativa tra le parti (datore di lavoro

ro, organizzazioni sindacali, enti territoriali, eccetera), qualora queste ultime ne facciano richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

DE VINCENTI

(6 agosto 2013)

VALENTINI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la Regione Lazio stipula ogni anno, a partire dall'approvazione della legge n. 353 del 2000, una convenzione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che prevede interventi per la difesa del patrimonio boschivo e consente il rafforzamento del servizio di soccorso tecnico urgente con la garanzia dei finanziamenti di apertura di 5 sedi distaccate per tutto l'anno e precisamente Castelforte (Latina), Arce (Frosinone), Tarquinia (Viterbo), Poggio Mirteto (Rieti) e Fiumicino (Roma), con un impegno delle amministrazioni comunali per garantire la logistica;

la Regione per motivi legati al *deficit* di bilancio è in ritardo nei pagamenti dovuti, e per questo si presume che il Ministero dell'interno non abbia ancora concesso la proroga della convenzione in essere,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, intenda sollecitare il Presidente della Giunta regionale a sanare tutti i pagamenti pregressi previsti nella convenzione, compresi quelli per i servizi prestati nell'area di Guidonia Montecelio e per la bonifica del fiume Aniene;

se ritenga di attivarsi affinché sia autorizzata in tempi brevi la proroga della convenzione, che consentirebbe almeno la riapertura dei servizi essenziali prima descritti, e, nel frattempo, si proceda all'elaborazione della nuova convenzione per l'anno 2013;

se ritenga necessario attuare ogni sforzo per far sì che le sedi indicate in premessa siano decretate come sedi permanenti dei vigili del fuoco, anche con una minima assegnazione di personale, che verrebbe integrato con quello finanziato dalla Regione Lazio, come richiesto dai Presidenti delle Province e dai Sindaci interessati.

(4-00022)

(27 marzo 2013)

RISPOSTA. - Nei comuni di Castelforte (Latina), Arce (Frosinone), Poggio Mirteto (Rieti), Tarquinia (Viterbo) S. Andrea (Roma) sono stati attivati, già da diversi anni e solo con turno diurno, presidi dei vigili del fuoco nei soli mesi estivi, per far fronte alle esigenze della campagna antincendio boschiva.

L'iniziativa è stata avviata grazie ad una convenzione con la Regione Lazio, che si è assunta tutte le spese derivanti dalle prestazioni lavorative svolte in orario straordinario dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ulteriori stanziamenti hanno reso possibile l'operatività di tali distaccamenti per l'intero anno sulla base dell'accordo quadro stipulato annualmente con il Ministero.

Per l'anno in corso il servizio è stato sospeso in quanto la Regione Lazio non ha, al momento, rinnovato la convenzione.

La Regione Lazio ha, recentemente, corrisposto la somma per gli importi dovuti per la convenzione AIB 2011 e ha assicurato il successivo versamento degli oneri sostenuti da questa amministrazione, in base agli accordi sottoscritti per l'anno 2012.

Ciò ha permesso di raggiungere un'intesa per rinnovare la convenzione antincendi boschiva per il 2013 che prevede l'apertura dei diversi distaccamenti regionali ubicati nel territorio regionale seppur limitatamente al periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2013.

La convenzione prevede anche la possibilità di implementare l'accordo, al fine di estendere il periodo di attivazione, qualora venissero stanziati ulteriori finanziamenti da parte della Regione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BOCCI

(26 luglio 2013)
